



Documento di seduta

A9-0023/2024

1.2.2024

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione)
(COM(2023)0223 – C9-0149/2023 – 2023/0128(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Tiemo Wölken

(Rifusione – articolo 110 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	19
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	20
LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	22
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	26
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	27

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione)
(COM(2023)0223 – C9-0149/2023 – 2023/0128(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0223),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0149/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 settembre 2023¹,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi²,
 - visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9-0023/2024),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C, C/2023/865, 8.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj>.

² GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Una delle condizioni di rilascio di un certificato dovrebbe essere che il prodotto sia protetto dal brevetto di base, nel senso che il prodotto dovrebbe rientrare nell'ambito di una o più rivendicazioni di tale brevetto, secondo l'interpretazione data dalla persona esperta del ramo ***in base alla*** descrizione del brevetto alla data di deposito. Ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che la sostanza attiva del prodotto sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni. Nel caso di un preparato, ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che ciascuna delle sue sostanze attive sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni, purché ***ciascuna di esse*** sia specificamente identificabile alla luce di tutte le informazioni divulgate da tale brevetto.

Emendamento

(11) Una delle condizioni di rilascio di un certificato dovrebbe essere che il prodotto sia protetto dal brevetto di base, nel senso che il prodotto dovrebbe rientrare nell'ambito di una o più rivendicazioni di tale brevetto, secondo l'interpretazione data dalla persona esperta del ramo ***alla luce della*** descrizione del brevetto ***in base alle conoscenze generali di detta persona nel settore pertinente e allo stato della tecnica anteriore*** alla data di deposito ***o alla data di priorità del brevetto di base***. Ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che la sostanza attiva del prodotto sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni ***oppure***, nel caso di un preparato, ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che ciascuna delle sue sostanze attive sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni, purché ***ciascun principio attivo*** sia specificamente identificabile alla luce di tutte le informazioni divulgate da tale brevetto ***sulla base dello stato dell'arte alla data di deposito o di priorità del brevetto di base***.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per evitare una protezione eccessiva, è opportuno prevedere che uno stesso prodotto in uno Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, sia esso nazionale o unitario. È pertanto opportuno esigere che il prodotto o eventuali derivati, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi, equivalenti al prodotto da un punto di vista

Emendamento

(12) Per evitare una protezione eccessiva, è opportuno prevedere che uno stesso prodotto in uno Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, sia esso nazionale o unitario. È pertanto opportuno esigere che il prodotto o eventuali derivati, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi, equivalenti al prodotto da un punto di vista

fitosanitario non siano già stati oggetto di un certificato precedente, ***da soli o in combinazione con uno o più principi attivi aggiuntivi***, per la stessa applicazione o per un'applicazione diversa.

fitosanitario non siano già stati oggetto di un certificato precedente per la stessa applicazione o per un'applicazione diversa.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) L'esame di una domanda centralizzata di certificato dovrebbe essere condotto, sotto la supervisione dell'Ufficio, da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori alle dipendenze degli uffici nazionali dei brevetti. Ciò garantirebbe un uso ottimale delle competenze in materia di certificati protettivi complementari, attualmente disponibili solo presso gli uffici nazionali. Per garantire una qualità ottimale dell'esame, è opportuno stabilire criteri adeguati in relazione alla partecipazione di esaminatori specifici alla procedura centralizzata, in particolare per quanto riguarda le qualifiche e i conflitti di interessi.

Emendamento

(32) L'esame di una domanda centralizzata di certificato dovrebbe essere condotto, sotto la supervisione dell'Ufficio, da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori alle dipendenze degli uffici nazionali dei brevetti. Ciò garantirebbe un uso ottimale delle competenze in materia di certificati protettivi complementari ***e brevetti connessi***, attualmente disponibili solo presso gli uffici nazionali. Per garantire una qualità ottimale dell'esame, ***l'Ufficio e le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che gli esaminatori designati possiedano le competenze pertinenti ed esperienza sufficiente nella valutazione di certificati protettivi complementari***. È opportuno stabilire criteri adeguati ***aggiuntivi*** in relazione alla partecipazione di esaminatori specifici alla procedura centralizzata, in particolare per quanto riguarda le qualifiche e i conflitti di interessi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Qualora il richiedente o un'altra parte siano lesi da una decisione dell'Ufficio, il richiedente o tale parte

Emendamento

(40) ***Per salvaguardare i diritti procedurali e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso***, qualora il

dovrebbero avere il diritto, previo pagamento di una tassa, di presentare, entro due mesi, un ricorso contro la decisione dinanzi a una commissione di ricorso dell'Ufficio. Ciò vale anche per il parere d'esame, contro il quale il richiedente può presentare ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero a loro volta poter essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. In caso di domanda combinata comprendente una richiesta di certificato unitario, può essere presentato un ricorso comune.

richiedente o un'altra parte siano lesi da una decisione dell'Ufficio, il richiedente o tale parte dovrebbero avere il diritto, previo pagamento di una tassa, di presentare, entro due mesi, un ricorso contro la decisione dinanzi a una commissione di ricorso dell'Ufficio. Ciò vale anche per il parere d'esame, contro il quale il richiedente può presentare ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero a loro volta poter essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. In caso di domanda combinata comprendente una richiesta di certificato unitario, può essere presentato un ricorso comune.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande centralizzate di certificati, si dovrebbe tenere conto della loro precedente esperienza in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti.

Emendamento

(41) Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande centralizzate di certificati, si dovrebbe tenere conto **delle loro competenze pertinenti**, della loro **indipendenza e della loro sufficiente** esperienza precedente in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) "economicamente collegato": in relazione a titolari diversi di due o più brevetti di base che proteggono lo stesso prodotto, un titolare controlla, direttamente o indirettamente

attraverso uno o più intermediari, è controllato da un altro titolare o è soggetto a un controllo comune con un altro titolare.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il titolare di più brevetti riguardanti lo stesso prodotto non può ottenere più certificati per tale prodotto. Tuttavia, se sono state introdotte due o più domande riguardanti lo stesso prodotto da parte di due o più titolari di brevetti differenti, ciascuno di tali titolari può ottenere un certificato per tale prodotto, purché essi non siano economicamente collegati.

Emendamento

2. Il titolare di più brevetti riguardanti lo stesso prodotto non può ottenere più certificati per tale prodotto. Tuttavia, se sono state introdotte due o più domande riguardanti lo stesso prodotto da parte di due o più titolari di brevetti differenti, ciascuno di tali titolari può ottenere un certificato per tale prodotto, purché essi non siano economicamente collegati. ***Il medesimo principio si applica, mutatis mutandis, alle domande presentate dal titolare in relazione allo stesso prodotto per cui sono stati precedentemente rilasciati uno o più certificati o certificati unitari ad altri diversi titolari di brevetti diversi.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) se del caso, il consenso del terzo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) se è stato rilasciato in contrasto con ***l'articolo 3***;

Emendamento

(a) se è stato rilasciato in contrasto con ***gli articoli 3 e 6***;

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Qualora la domanda centralizzata di certificato e il prodotto che ne è oggetto siano conformi all'articolo 3, paragrafo 1, per tutti gli Stati membri designati o per alcuni di essi, l'Ufficio adotta un parere d'esame motivato positivo in relazione a tali Stati membri. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente.

Emendamento

2. Qualora la domanda centralizzata di certificato e il prodotto che ne è oggetto siano conformi all'articolo 3, paragrafo 1, ***e all'articolo 6, paragrafo 2***, per tutti gli Stati membri designati o per alcuni di essi, l'Ufficio adotta un parere d'esame motivato positivo in relazione a tali Stati membri. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Qualora la domanda centralizzata di certificato e il prodotto che ne è oggetto non siano conformi all'articolo 3, paragrafo 1, per tutti gli Stati membri designati o per alcuni di essi, l'Ufficio adotta un parere d'esame motivato negativo in relazione a tali Stati membri. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente.

Emendamento

3. Qualora la domanda centralizzata di certificato e il prodotto che ne è oggetto non siano conformi all'articolo 3, paragrafo 1, ***e all'articolo 6, paragrafo 2***, per tutti gli Stati membri designati o per alcuni di essi, l'Ufficio adotta un parere d'esame motivato negativo in relazione a tali Stati membri. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente.

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'opposizione può essere presentata solo per il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di cui all'articolo 3 per uno o più Stati membri designati.

Emendamento

2. L'opposizione può essere presentata solo per il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di cui all'articolo 3 **o 6** per uno o più Stati membri designati.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) qualsiasi elemento di prova invocato dall'opponente a sostegno dell'opposizione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il panel di opposizione, se constata che l'atto di opposizione non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge l'opposizione in quanto inammissibile e **ne** informa l'opponente, a meno che tali carenze non siano state sanate prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione di cui al paragrafo 1.

6. Il panel di opposizione, se constata che l'atto di opposizione non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge l'opposizione in quanto inammissibile e informa l'opponente ***della sua decisione nonché delle relative motivazioni***, a meno che tali carenze non siano state sanate prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Nei casi in cui siano state presentate più opposizioni contro un parere d'esame, l'Ufficio tratta

congiuntamente le opposizioni e adotta un'unica decisione per tutte le opposizioni depositate.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'Ufficio emette una decisione sull'opposizione entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo.

Emendamento

9. L'Ufficio emette una decisione sull'opposizione, ***inclusa una motivazione dettagliata della stessa***, entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Il panel di opposizione, se ritiene che nessun motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, respinge l'opposizione e l'Ufficio lo menziona nel registro.

Emendamento

10. Il panel di opposizione, se ritiene che nessun motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, respinge l'opposizione ***e comunica la sua decisione all'opponente e*** l'Ufficio lo menziona nel registro.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Il panel di opposizione, se ritiene che almeno un motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, adotta un parere modificato e l'Ufficio lo menziona nel registro.

Emendamento

11. Il panel di opposizione, se ritiene che almeno un motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, adotta un parere modificato e ***comunica la sua decisione all'opponente e*** l'Ufficio lo menziona nel registro.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. È garantita la piena trasparenza per tutta la durata del procedimento di opposizione, che è aperto, ove possibile, alla partecipazione del pubblico.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta presentata all'Ufficio, qualsiasi autorità nazionale competente può essere nominata dall'Ufficio quale ufficio partecipante alla procedura d'esame. Una volta che un'autorità nazionale competente è nominata conformemente al presente articolo, tale autorità designa uno o più esaminatori che partecipano all'esame di una o più domande centralizzate.

1. Su richiesta presentata all'Ufficio, qualsiasi autorità nazionale competente può essere nominata dall'Ufficio quale ufficio partecipante alla procedura d'esame. Una volta che un'autorità nazionale competente è nominata conformemente al presente articolo, tale autorità designa uno o più esaminatori che partecipano all'esame di una o più domande centralizzate, **sulla base delle loro competenze pertinenti e della loro esperienza nel settore.**

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) ***l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanti;***

(a) ***competenze pertinenti e sufficiente esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari, garantendo in particolare che almeno uno degli esaminatori abbia almeno cinque anni di esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari;***

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) ove possibile, l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanti;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il fatto che non vi sia **più di un** esaminatore alle dipendenze di un'autorità nazionale competente che si avvale della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5.

(c) il fatto che non vi sia **alcun** esaminatore alle dipendenze di un'autorità nazionale competente che si avvale della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro **quattro** mesi dalla data di notifica della decisione è presentata una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso.

3. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro **tre** mesi dalla data di notifica della decisione è presentata **per via elettronica** una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso, **comprese le prove a sostegno di tali motivi**.

L'eventuale risposta è presentata per iscritto entro tre mesi dalla data di deposito della memoria contenente i motivi del ricorso. L'Ufficio stabilisce, se del caso, la data della procedura orale entro tre mesi dal deposito della risposta o entro sei mesi dal deposito della memoria

contenente i motivi del ricorso, a seconda di quale circostanza si verifichi prima. L'Ufficio emette una decisione scritta entro tre mesi dalla data dell'audizione orale o del deposito della risposta alla memoria contenente i motivi del ricorso, a seconda dei casi.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *L'Ufficio informa senza indebito ritardo il richiedente della decisione adottata.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se un ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell'Ufficio dà luogo a una decisione che non è in linea con il parere d'esame ed è rinviata all'Ufficio, la decisione delle commissioni **può annullare o riformare** tale parere prima di trasmetterlo alle autorità nazionali competenti degli Stati membri designati.

5. Se un ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell'Ufficio dà luogo a una decisione che non è in linea con il parere d'esame ed è rinviata all'Ufficio, la decisione delle commissioni **annulla o riforma** tale parere prima di trasmetterlo alle autorità nazionali competenti degli Stati membri designati.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I membri delle commissioni di ricorso in materia di domande centralizzate di certificati sono nominati conformemente all'articolo 166, paragrafo 5, del

4. I membri delle commissioni di ricorso in materia di domande centralizzate di certificati sono nominati conformemente all'articolo 166, paragrafo 5, del

regolamento (UE) 2017/1001.

regolamento (UE) 2017/1001. *Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande centralizzate di certificati, si tiene conto della loro precedente esperienza in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti.*

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'articolo 166, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1001 si applica alle commissioni di ricorso nelle questioni riguardanti le domande centralizzate di certificati.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j) la data e *una sintesi del* parere d'esame per ciascuno degli Stati membri designati;

(j) la data e *il* parere d'esame per ciascuno degli Stati membri designati;

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

(l) se del caso, informazioni sulla presentazione di un'opposizione e il relativo esito, compresa, se del caso, una sintesi del parere d'esame riveduto;

(l) se del caso, informazioni sulla presentazione di un'opposizione, *il suo status* e il relativo esito, compresa, se del caso, una sintesi del parere d'esame riveduto;

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione

(m) se del caso, informazioni sulla presentazione di un ricorso e l'esito del procedimento di ricorso, compresa, se del caso, una sintesi del parere d'esame riveduto;

Emendamento

(m) se del caso, informazioni sulla presentazione di un ricorso, ***il suo status*** e l'esito del procedimento di ricorso, compresa, se del caso, una sintesi del parere d'esame riveduto;

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Ufficio o il panel competente, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve.

Emendamento

3. L'Ufficio o il panel competente, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. ***In caso di convocazione di un perito, l'Ufficio o il panel competente, a seconda dei casi, verifica che tale perito sia esente da conflitti di interessi.*** Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 56 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il [OP: si prega di inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione dell'applicazione del capo III.

Emendamento

Entro il [OP: si prega di inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione dell'applicazione del capo III ***e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.***

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
CropLife Europe
Verband der Chemischen Industrie e.V.

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

29.6.2023

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

On. Adrián Vázquez Lázara
Presidente
Commissione giuridica
BRUXELLES

Ref.: IPOL-COM-AGRI D(2023)23992

Oggetto: Parere sulle proposte di regolamento della Commissione sul certificato protettivo complementare unitario e sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (COM(2023)0221 – C9-0152/2023 – 2023/126(COD)) e (COM(2023)0223 – C9-0149/2023 – 2023/128(COD))

Signor Presidente,

Le scrivo con riferimento alle proposte di regolamento della Commissione sul certificato protettivo complementare unitario [2023/0126(COD)] e sul certificato protettivo complementare [2023/0128(COD)] per i prodotti fitosanitari.

I coordinatori della commissione AGRI hanno esaminato la questione nella riunione del 23 maggio, osservando che le proposte sono intese a integrare il sistema brevettuale unitario e non modificherebbero in modo sostanziale il regime vigente per il certificato protettivo complementare.

I certificati protettivi complementari unitari costituiscono uno strumento importante per tale tipo di prodotti e per promuovere l'innovazione. Dall'adozione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono state approvate solo pochissime sostanze, mentre un numero sempre maggiore di sostanze hanno perso l'approvazione, il che lascia agli agricoltori meno strumenti per conseguire gli obiettivi dell'Unione. Esortiamo la commissione giuridica a tenere conto della situazione degli agricoltori.

Di conseguenza, i coordinatori hanno raccomandato di non esprimere un parere sulle proposte legislative di cui sopra e di trasmettere tale posizione.

La commissione AGRI ha approvato tale raccomandazione nella riunione del 6 luglio 2023.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Norbert Lins

6.11.2023

LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

On. Adrián Vázquez Lázara
Presidente
Commissione giuridica
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione)
(COM(2023)0223 – C9-0149/2023 – 2023/0128(COD))

Signor Presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto, a norma dell'articolo 110 "Rifusione" del regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 180 e 181, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione inscindibile con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate per iscritto nella motivazione dell'emendamento."

Seguendo il parere allegato del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modifiche sostanziali, la proposta si limiti a una mera codificazione dell'atto esistente, senza modifiche sostanziali.

In conclusione, nella riunione del 24 ottobre 2023 la commissione giuridica ha deciso di raccomandare, all'unanimità¹, che la commissione giuridica, competente per il merito,

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Adrián Vázquez Lázara (presidente), Marion Walsmann

proceda all'esame della proposta in oggetto conformemente all'articolo 110 del regolamento.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Adrián Vázquez Lázara

All.: parere del gruppo consultivo.

(vicepresidente), Raffaele Stancanelli (vicepresidente), Clara Aguilera (per Tiemo Wölken a norma dell'articolo 209, paragrafo 7), Andrus Ansip (per Karen Melchior a norma dell'articolo 209, paragrafo 7), Pascal Arimont, Alessandra Basso, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Estrella Durá Ferrandis (per Lara Wolters a norma dell'articolo 209, paragrafo 7), Ibán García Del Blanco, Heidi Hautala, Pierre Karleskind, Katrin Langensiepen (per Sergey Lagodinsky a norma dell'articolo 209, paragrafo 7), Maria-Manuel Leitão-Marques, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Philippe Olivier (per Virginie Joron a norma dell'articolo 209, paragrafo 7), Anne-Sophie Pelletier (per Manon Aubry a norma dell'articolo 209, paragrafo 7), Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Catharina Rinzema, Franco Roberti, Axel Voss, Kosma Złotowski.



GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 1 agosto 2023

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSIGLIO DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari COM(2023)0223 del 27.4.2023 – 2023/0128(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il 6 luglio 2023 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare la proposta in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame²della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle conclusioni riportate in appresso.

1. La soppressione dei considerando 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1610/96 avrebbe dovuto essere contrassegnata con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare le modificazioni sostanziali.
2. I seguenti avrebbero dovuto essere indicati come adeguamenti formali:
 - nel titolo dell'atto, la sostituzione delle parole "*sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari*" con le parole "*sul certificato protettivo complementare*";
 - all'articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva, l'aggiunta della parola "*and*" [non concerne la versione italiana];
 - all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera c), la sostituzione delle parole "*to place*" con le parole "*for placing*" [non concerne la versione italiana];
 - all'articolo 8, paragrafo 2, la sostituzione della parola "*require*" con la parola "*provide*" [non concerne la versione italiana];
 - all'articolo 12, l'aggiunta della parola "*that*" e la soppressione della parola "*to*" prima delle parole "*be subject*" [non concerne la versione italiana].

² Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, ossia la versione originale del testo in esame.

3. All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), il termine "*medicinale*" dovrebbe essere sostituito dal termine "*prodotto fitosanitario*".

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER
Giureconsulto

E. FINNEGAN
Giureconsulto

D. CALLEJA CRESPO
Direttore generale

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione)		
Riferimenti	COM(2023)0223 – C9-0149/2023 – 2023/0128(COD)		
Presentazione della proposta al PE	27.4.2023		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 11.9.2023		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 11.9.2023	IMCO 11.9.2023	AGRI 11.9.2023
Pareri non espressi Decisione	ENVI 17.7.2023	IMCO 23.5.2023	
Relatori Nomina	Tiemo Wölken 19.7.2023		
Esame in commissione	7.11.2023	29.11.2023	
Approvazione	24.1.2024		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	20 0 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Ibán García Del Blanco, Virginie Joron, Pierre Karleskind, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pascal Durand, Angelika Niebler, Witold Pahl, Nacho Sánchez Amor, Jana Toom		
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Benoît Biteau, Christian Ehler		
Deposito	1.2.2024		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

20	+
ECR	Raffaele Stancanelli
ID	Virginie Joron, Gilles Lebreton
NI	Sabrina Pignedoli
PPE	Pascal Arimont, Christian Ehler, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann
Renew	Ilana Cicurel, Pierre Karleskind, Jana Toom, Adrián Vázquez Lázara
S&D	Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken
Verts/ALE	Sergey Lagodinsky

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti